



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 28 del 26/09/2023
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Modifica regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in armonizzazione con il vigente regolamento di polizia urbana.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **20:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Consigliere	Manica Marta	Si	
Consigliere	Pederzini Matteo	Si	
Consigliere	Grandi Antonio	Si	
Consigliere	Tezzele Giorgio	Si	
Vice Presidente del Consiglio	Calliari Landivar Gabriella	Si	
Consigliere	Cont Jacopo	Si	
Consigliere	Fumanelli Marco	Si	
Consigliere	Battisti Italo	Si	
Consigliere	Laffi Luca	Si	
Consigliere	Bortolotti Walter	Si	
Consigliere	Parisi Davide	Si	
Presidente del Consiglio	Baldo Rosanna	Si	
Consigliere	Broseghini Paolo	Si	
Consigliere	Zandonai Enrica	Si	
Consigliere	Manica Gabriele	Si	
Consigliere	Bonzi Elena	Si	
Consigliere	Graziola Marika		Si

Partecipa e verbalizza: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il **sig.ra Rosanna Baldo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assistito dagli scrutatori previamente nominati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Modifica regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in armonizzazione con il vigente regolamento di polizia urbana.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Villa Lagarina n. 37 del 1 dicembre 2016 veniva approvato il Regolamento di Polizia Urbana diretto a *'disciplinare comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente in tutto il territorio comunale. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi e le aree pubbliche e su quelli privati aperti al pubblico transito. Disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico quando ne possano derivare effetti dannosi per la collettività'* (art. 1 – Ambito e finalità).

L'art. 4 dello stesso regolamento (*Occupazione di suolo*) prevede che 'Salvo quanto disposto dallo specifico regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (rectius: attuale regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) (...). Sono esentate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o aperte al pubblico transito tutte le manifestazioni culturali, sociali, sportive e turistiche promosse da associazioni iscritte all'albo comunale e/o sponsorizzate o patrocinate dal Comune. L'esenzione vale per una durata dell'occupazione sino a 10 giorni, salvo particolari deroghe chieste e concesse dalla Giunta Comunale'.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss, (d'ora in poi 'Regolamento sul Canone Unico'), successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2021, disciplinante altresì oltre che la procedura per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, anche le singole fattispecie di esenzione dal pagamento del relativo canone.

Per le finalità del presente provvedimento, l'art. 31 (*Fattispecie non assoggettate al canone*) dello stesso regolamento sul canone unico prevede l'esenzione dal pagamento del canone stesso, tra le altre, le seguenti fattispecie:

1. *co. 2 lett. p) 'le occupazioni di suolo per manifestazioni culturali, sociali, turistico, sportive per le quali il Sindaco, con proprio provvedimento conceda il patrocinio';*
2. *co. 2 lett. u) 'le occupazioni di suolo per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni cui la Giunta affidi l'organizzazione dell'evento che si ritiene di interesse pubblico rilevante';*
3. *co. 2 lett. aa) 'le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro.*

Considerato che sul territorio del Comune di Villa Lagarina hanno luogo nel corso dell'anno molteplici attività a carattere sociale, sportivo, culturale, ricreativo organizzate direttamente dalle associazioni operanti sul territorio e che ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone unico di occupazione di suolo pubblico sul quale si svolgono le relative iniziative necessitano di ottenere il relativo patrocinio da parte del Comune ai sensi del vigente regolamento in materia, ai sensi della vigente normativa regolamentare rimarrebbero escluse dall'esenzione le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni solamente iscritte al relativo albo comunale ma che non abbiano chiesto oppure che non abbiano avuto diritto al patrocinio del comune (per mancanza dei requisiti come da relativo regolamento); patrocinio che costituisce titolo per godere dell'esenzione ex art. 31 Regolamento canone unico.

Con la presente deliberazione pertanto si intende procedere a modificare il vigente Regolamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

precedentemente approvato con deliberazione consigliere n. 4 del 12 febbraio 2021, al fine di armonizzarlo con gli altri regolamenti comunali in materia, inserendo all'art. 31 (*Fattispecie non assoggettate al canone*) co. 2 dopo la lett. aa) l'ulteriore fattispecie di esenzione nei termini che seguono:

- 1. lett. bb) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni nei settori di intervento per i quali il Comune valorizza, agevola e sostiene le relative iniziative come elencate dall'art. 8 del Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici'**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 12 febbraio 2021 e n. 14 del 30 aprile 2021 con le quali rispettivamente è stato approvato e successivamente modificato il Regolamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Visto il verbale di data 28 agosto 2023, acquisito al protocollo comunale in data 31 agosto 2023 sub 7389 della Commissione consultiva consigliere 'Statuto e Regolamenti', istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11 novembre 2020 ha espresso parere favorevole in ordine al contenuto della presente modifica al regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss;

Visto l'art. 49 co. 3 lett. a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. e dato atto dell'assenza del parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti sulla gestione economico/patrimoniale dell'Ente;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale,

Dopo dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Con voti favorevoli n. 17, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di approvare la modifica al Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 12 febbraio 2021 inserendo all'art. 31 (*Fattispecie non assoggettate al canone*) co. 2 dopo la lett. aa) l'ulteriore fattispecie di esenzione nei termini che seguono:

- 2. lett. bb) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni nei settori di intervento per i quali il Comune valorizza, agevola e sostiene le relative iniziative come elencate dall'art. 8 del Regolamento comunale relativo ai rapporti con le**

associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche e per la concessione di contributi, sussidi e benefici economici'

2. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti sulla gestione economico/patrimoniale dell'Ente;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento approvato col deliberato *sub* 1, entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 co. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Allegati:

1. REGOLAMENTO Canone Unico con nuova esenzione.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
sig.ra Rosanna Baldo**



**Il Segretario comunale
dott. Incapo Carlo Alberto**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)